

ALLEGATO 1

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE deciso in Roma il 13 ottobre 2004 - depositato in cancelleria il 18 novembre 2004 (Università di Bergamo)

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE deciso in Roma il 21 gennaio 2005 - depositato il 18 marzo 2005 (Università degli Studi di Macerata)

In rapporto al decreto-legge 14 gennaio 2004 n.2, convertito, con modificazioni, in legge 5 marzo 2004, n.63, cit) - le due sentenze riportano quanto segue:

CITO con in corsivo le mie note: “Il controllo di logicità del giudizio di fatto (gradi inferiori di giudizio) - consentito al giudice di legittimità (cioè il giudice della Corte di Cassazione) – non equivale alla revisione del “ragionamento decisorio” omissis ...invero una revisione siffatta si risolverebbe, sostanzialmente, in una nuova formulazione del giudizio di fatto, riservato al giudice di merito e risulterebbe estranea alla funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità (cioè il giudice di Cassazione).

Pertanto, al giudice di legittimità (Cassazione) non compete il potere di adottare una propria motivazione (tra la motivazione della sentenza impugnata e quella prospettata dal ricorrente) ma deve limitarsi a verificare se – nella motivazione in fatto della sentenza impugnata, appunto, - siano stati ed esistano effettivamente vizi che, per quanto si è detto, siano deducibili in sede di legittimità ovvero se *l’accertamento di fatto e la motivazione che la sorregge non presentano vizi.omissis.....*

Ne risulta, quindi, la garanzia del trattamento economico minimo - che per i lettori divenuti collaboratori ed esperti linguistici, deve “corrispondere a quello del ricercatore confermato a tempo definito, con effetto dalla data di prima assunzione, fatti salvi eventuali trattamenti più favorevoli (ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 14 gennaio 2004 n.2, convertito, con modificazioni, in legge 5 marzo 2004, n.63, cit).....

[Coerentemente tale trattamento economico prospettato ...omissis – riguarda tutti gli appartenenti alla stessa categoria, ancorché non dipendano da una delle Università degli Studi, che risultano contemplate nella disposizione \(legge 63omissis....](#)

Vi è, tuttavia, la necessità di conformazione, per via legislativa del conflitto tra il nostro ordinamento (anche per quanto riguarda la delimitazione, ad alcune Università, del campo d’applicazione della disposizione esaminata) e la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee (26 giugno 2001 nella causa c-212/99, cit.), che permane – anche dopo l’entrata in vigore dello *ius superveniens* (articolo 1 del decreto-legge 14 gennaio 2004 n.2, convertito, con modificazioni, in legge 5 marzo 2004, n.63, cit) ed ha già comportato l’avvio contro la Repubblica italiana (con ricorso alla Corte di giustizia CE in data 4 marzo 2004, pubblicato in GUCE 30 aprile 2004) di una procedura per l’irrogazione delle sanzioni – che sono comminate (dall’art. 228, paragrafo 2, del Trattato) per l’inadempimento di obblighi

derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (e, nella specie, dalla citata sentenza della Corte di giustizia)- avendo la Commissione ritenuto (nota IP/04/164 in data 4 febbraio 2004) – in relazione, appunto, allo *ius superveniens*, - che "il decreto non applichi completamente e correttamente la sentenza della Corte", sulla base dei rilievi seguenti:

- . inquadrare i lettori come ricercatori a tempo definito impone loro uno status che per i cittadini italiani rappresenta invece una libera scelta";***
- "di norma i lettori lavorano a tempo pieno e le ore di lavoro da essi svolte erano nettamente superiori a quelle svolte dai ricercatori a tempo definito";***
- "il nuova inquadramento non è quindi conforme alla sentenza della Corte, il divieto di esercitare la funzione docente è in contrasto con l'attuale situazione nelle università italiane e pregiudica l'attuale funzione e status dei lettori ed infine il decreto non affronta il tema dei pagamenti arretrati e dei contributi di sicurezza sociale".***